



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Condizioni speciali FURTO – RAPINA - PORTAVALORI. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento per affidamento dei servizi relativi alle coperture assicurative dell'ARPA Lazio per 36 mesi. Numero gara: 3384945. (allegato 1.2.2 alla deliberazione n. 119 del 06/10/2011)

## FURTO – RAPINA - PORTAVALORI

### SEZIONE 1 DEFINIZIONI

<b>Assicurazione :</b>	Il contratto di assicurazione
<b>Polizza :</b>	Il documento che prova l'assicurazione;
<b>Contraente :</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
<b>Assicurato :</b>	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione, e più precisamente il Contraente inteso come Ente unitario senza distinguere fra organismi interni o collegati quali, ad esempio, associazioni, commissioni, comitati e simili, purché composti da dipendenti o amministratori dello stesso;
<b>Società :</b>	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
<b>Intermediario :</b>	L'incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. UNICONSULT srl , via Martin Luther King 38/3 – 40132 Bologna RUI-ISVAP B000014386
<b>Premio :</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Rischio :</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Sinistro :</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Indennizzo :</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Franchigia :</b>	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Scoperto :</b>	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Annualità assicurativa o periodo assicurativo :</b>	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
<b>Dipendenti :</b>	Le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato anche se soltanto in via temporanea. Sono parificati a dipendenti: <ul style="list-style-type: none"><li>• i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione;</li><li>• i dipendenti di imprese Terze, addetti alla pulizia dei locali e quelli addetti alla manutenzione dei fabbricati e dei relativi impianti, che prestano servizi per l'Assicurato anche in via temporanea;</li></ul>
<b>Locali/Stabilimenti :</b>	Tutti gli immobili dove sono ubicati i beni dell'Assicurato, anche occasionalmente, o presso Terzi, attraverso i quali l'Assicurato esercita la propria attività, compresa quella afferente fini sociali, culturali ed educativi, o comunque, ove abbia un interesse assicurabile;



## ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Condizioni speciali FURTO – RAPINA - PORTAVALORI. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento per affidamento dei servizi relativi alle coperture assicurative dell'ARPA Lazio per 36 mesi. Numero gara: 3384945. (allegato 1.2.2 alla deliberazione n. 119 del 06/10/2011)

<b>Contenuto, Arredamento, attrezzature e merci :</b>	Il complesso mobiliare per l'arredamento dei locali, mezzi di custodia dei valori, cancelleria, registri, archivi anche storici, libri, quadri ed oggetti d'arte, raccolte e collezioni in genere nonché tutti gli impianti, i macchinari, le attrezzature, escluse le apparecchiature elettroniche se assicurate con apposita polizza (computer, stampanti, macchine fotografiche) e macchine impiegate per l'attività dell'Assicurato, ivi compresi gli impianti di prevenzione incendio, furto e rapina, i pezzi di ricambio, i componenti, le scorte alimentari e tutti i materiali relativi all'attività dell'Assicurato, anche situati all'aperto, siano essi di proprietà, in uso o detenzione a qualsiasi titolo ovvero per i quali l'Assicurato abbia comunque un interesse assicurabile, nonché gli effetti personali anche dei dipendenti, purché posti negli stabilimenti, esclusi gli automezzi targati e gli enti per cui esista separata assicurazione stipulata dall'Assicurato.
<b>Valori :</b>	Denaro (ad esempio valuta CEE ed estera in banconote e/o moneta), certificati azionari, azioni, obbligazioni, fustelle, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute di deposito, carte di credito o di debito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, carte identità, raccolte numismatiche, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni, di denaro, negoziabili o non, o di altri beni immobili o mobili od interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di Terzi e del quale l'Assicurato stesso sia in possesso e ne sia o no responsabile.
<b>Furto :</b>	Il reato così come definito dall'art. 624 del Cod. Penale.
<b>Rapina :</b>	Il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione degli enti assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.
<b>Estorsione :</b>	Il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare gli enti assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.
<b>Primo rischio assoluto</b>	L'assicurazione è prestata senza applicazione delle regola proporzionale di cui all'art. 1917 C.C. (qualora una delle partite assicurate fosse assicurata a primo rischio relativo od a valore intero occorre inserire la relativa definizione)

Condizioni speciali FURTO – RAPINA - PORTAVALORI. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento per affidamento dei servizi relativi alle coperture assicurative dell'ARPA Lazio per 36 mesi. Numero gara: 3384945. (allegato 1.2.2 alla deliberazione n. 119 del 06/10/2011)

## SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

### 1) **Oggetto dell'assicurazione**

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, conseguenti a:

#### **A) Furto,**

a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse violandone le difese esterne mediante:

**a)** rottura, scasso;

**b)** uso di chiavi false, uso di grimaldelli o di arnesi simili; uso di chiavi autentiche, comprese quelle delle casseforti o degli armadi corazzati, che siano state smarrite o sottratte al Contraente o al personale di servizio. Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia dello smarrimento o della sottrazione all'Autorità giudiziaria o di Polizia, alle ore 24 del nono giorno successivo. In presenza della denuncia di cui sopra l'assicurazione copre inoltre, fino a concorrenza dell'importo di € 1.300,00 le spese per l'avvenuta sostituzione delle serrature con altre uguali od equivalenti per qualità nonché l'intervento di emergenza per consentire l'accesso alle sedi, anche se effettuato con scasso.

**c)** per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

**d)** in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta a locali chiusi.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati abbia violato tali mezzi con scasso o rottura. Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

#### **B) Rapina, (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia)**

avvenuta nei locali indicati in polizza quando anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

#### **C) Portavalori**

Limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere, fermo il limite della somma assicurata per ciascuna partita, l'assicurazione è prestata anche contro:

- il furto comunque avvenuto e/o in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi (scippo);
- la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);

commessi sulle persone incaricate (non nominativamente indicati in polizza), mentre al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto che si

Condizioni speciali FURTO – RAPINA - PORTAVALORI. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento per affidamento dei servizi relativi alle coperture assicurative dell'ARPA Lazio per 36 mesi. Numero gara: 3384945. (allegato 1.2.2 alla deliberazione n. 119 del 06/10/2011)

svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Il limite massimo per persona è pari ad € 10.000,00

L'assicurazione è operante alla condizione che le persone incaricate:

- non abbiano menomazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio
- siano di età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 70;
- non siano altrimenti assicurate contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto di valori.

Qualora venisse meno uno di tali requisiti, la garanzia per il portavalori interessato cessa automaticamente.

L'assicurazione vale soltanto durante l'orario di servizio tra le ore 5.00 e le ore 21.00.

I trasporti di valori devono essere effettuati:

- fino a € 30.000,00 dal portavalori o suo sostituto con qualsiasi mezzo di locomozione e/o a piedi;
- oltre € 30.000,00 e fino a 80.000,00 dal portavalori o suo sostituto, accompagnato almeno da un dipendente del Contraente, con qualsiasi mezzo di locomozione e/o a piedi.

In caso di sinistro la Società corrisponderà all'assicurato l' 90% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il restante 10% a carico dell'assicurato stesso, senza che egli possa, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

Il valore trasportato superi la somma assicurata, non si darà luogo ad alcun risarcimento per la parte eccedente quella preventivamente assicurata.

#### **D) Estorsione**

Di comune accordo tra le Parti, si conviene che l'assicurazione è estesa al caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza diretta sia verso l'assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.

Resta convenuto che la consegna delle cose assicurate deve essere effettuata all'interno dei locali descritti in polizza.

#### **E) Furto commesso da Dipendenti dell'Assicurato**

La Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dall'Art.1 A) delle Norme che regolano l'Assicurazione Furto, anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Tali estensioni sono prestate con l'applicazione di uno scoperto del 10% che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo farlo assicurare da altri.

Condizioni speciali FURTO – RAPINA - PORTAVALORI. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento per affidamento dei servizi relativi alle coperture assicurative dell'ARPA Lazio per 36 mesi. Numero gara: 3384945. (allegato 1.2.2 alla deliberazione n. 119 del 06/10/2011)

## **2) Esclusioni**

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione d'incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, salvo che il Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; commessi da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

Si intende altresì escluso dalla garanzia il furto di rame, grondaie e/o pluviali e gli eventuali danni arrecati dai ladri nel tentativo di tentare il furto dei suddetti beni.

## **CONDIZIONI PARTICOLARI**

### **A) Mezzi di chiusura**

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'introduzione nei locali dell'esercizio.

Sono comunque esclusi i danni di furto quando, per qualsiasi motivo, non sia operante alcuna difesa esterna dell'apertura attraverso la quale è avvenuta l'introduzione.

### **B) Mezzi di chiusura non conformi**

Si prende atto che i locali contenenti le cose assicurate non risultano conformi a quanto previsto dalla lettera A) che precede – Mezzi di chiusura e quindi sono da ritenersi insufficienti.

In caso di sinistro, la Società corrisponderà al Contraente l'80% dell'importo del danno liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico del Contraente stesso.

In caso di applicabilità di più scoperti, le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura del 30%.

### **C) Furto agevolato dai dipendenti**

L'assicurazione comprende i furti agevolati da persone del cui fatto l'Assicurato e il Contraente debbano rispondere.

### **D) Guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi - Atti vandalici e dolosi al contenuto**

L'assicurazione vale esclusivamente per i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte in occasione di furto o rapina consumati o tentati. La garanzia comprende inoltre i

Condizioni speciali FURTO – RAPINA - PORTAVALORI. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento per affidamento dei servizi relativi alle coperture assicurative dell'ARPA Lazio per 36 mesi. Numero gara: 3384945. (allegato 1.2.2 alla deliberazione n. 119 del 06/10/2011)

danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici e dolosi commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati.

La garanzia non opera per i danni cagionati dai ladri nel commettere o nel tentare il furto di rame, grondaie e/o pluviali.

#### **E) Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente**

Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali o nell'area in uso al Contraente, la Società corrisponderà l'intera somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 20% che rimarrà a carico del Contraente.

Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto dalla polizza, viene elevato al 30%, fermo restando il minimo eventuale previsto; se è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 10% la franchigia verrà considerata minimo assoluto.

#### **F) Spese di ammortamento titoli di credito**

L'assicurazione è prestata fino al limite della somma assicurata per valori e denaro, per le spese relative alla procedura di ammortamento.

#### **G) Onorari periti**

Sono a carico della Società le spese e gli onorari del perito che il Contraente avrà scelto e nominato, in seguito a sinistro indennizzabile ed in conformità alle Norme che regolano l'assicurazione. Sono compresi gli onorari e le spese relative al terzo perito, nella quota spettante al Contraente e nei limiti sopraesposti.

### **SEZIONE 3 GESTIONE DEI SINISTRI**

#### **1) Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro, l'Assicurato darà avviso scritto entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art.1915 C.C.)

- a) fare una dichiarazione scritta, entro 6 giorni dalla constatazione del fatto, alla Autorità di polizia del luogo, precisando in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, l'entità approssimata del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- b) fornire alla Società entro i 30 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore e di quant'altro concorrente al danno;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire se la legge lo consente la procedura di ammortamento;

Condizioni speciali FURTO – RAPINA - PORTAVALORI. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento per affidamento dei servizi relativi alle coperture assicurative dell'ARPA Lazio per 36 mesi. Numero gara: 3384945. (allegato 1.2.2 alla deliberazione n. 119 del 06/10/2011)

- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. Il Contraente si impegna a:

- e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i periti ritenessero necessario esperire verso terzi;
- g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

#### **Art.2) Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, decade dal diritto all'indennizzo.

#### **Art.3) Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

#### **Art.4) Mandato dei periti**

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;

Condizioni speciali FURTO – RAPINA - PORTAVALORI. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento per affidamento dei servizi relativi alle coperture assicurative dell'ARPA Lazio per 36 mesi. Numero gara: 3384945. (allegato 1.2.2 alla deliberazione n. 119 del 06/10/2011)

- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni tutte delle Norme che regolano l'Assicurazione e di quant'altro previsto in polizza.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori o di violazione dei patti contrattuali.

#### **5) Reintegro automatico delle somme assicurate a seguito di sinistro**

Dal momento del sinistro e fino al termine del periodo di assicurazione, la somma assicurata viene automaticamente e con pari effetto reintegrata al valore originario, impegnandosi l'Assicurato al pagamento del relativo premio che sarà liquidato al termine dell'annualità assicurativa.

#### **6) Recupero delle cose rubate**

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente dovrà darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che il Contraente rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, il Contraente ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originalmente accettato, il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

#### **Art.7) Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato e concordato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve procedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione, dalla data di sottoscrizione degli atti di perizia, e decurtando l'eventuale anticipo percepito dal Contraente.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo, anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, impegnandosi a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura istruttoria o della sentenza penale definitiva, risulti la non operatività della garanzia.

### **SEZIONE 4 SOMME ASSICURATE, LIMITI INDENNIZZO, ELENCO SEDI E RELATIVI CAPITALI PER L'ASSICURAZIONE DEL FURTO E RAPINA**



Condizioni speciali FURTO – RAPINA - PORTAVALORI. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento per affidamento dei servizi relativi alle coperture assicurative dell'ARPA Lazio per 36 mesi. Numero gara: 3384945. (allegato 1.2.2 alla deliberazione n. 119 del 06/10/2011)

### Art. 1 Somme assicurate

Le somme assicurate sono specificate nella scheda di polizza come di seguito riportato:

PARTITA ASSICURATA	SOMMA ASSICURATA
CONTENUTO	€45.000,00
DENARO E VALORI	€ 15.000,00
GUASTI LADRI E ATTI VANDALICI E DOLOSI	€ 26.000,00
PORTAVALORI	€ 36.000,00

### Art.2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti

La Società, nei limiti delle somme assicurate di cui all'Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sottoriportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.

Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sottoriportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.

Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
<b>Part. 1) contenuto</b>	La somma assicurata	nessuna
<b>Part. 1) contenuto, limitatamente a quadri ed oggetti d'arte</b>	€ 15.000,00 per sinistro con il limite di € 15.000,00 per singolo oggetto d'arte	nessuna
<b>Part. 1) contenuto, limitatamente a enti posti all'aperto</b>	€ 3.000,00 per sinistro	nessuna
<b>Sez. 3 art. 3 D) – Guasti da ladri, atti vandalici e dolosi</b>	La somma assicurata	nessuna
<b>Sez. 3 art. 3 G) Onorari dei Periti</b>	5% della somma assicurata con il limite di € 5.000,00 per sinistro	nessuna

### Art.3 – Elenco sedi e relativi capitali per l'assicurazione del furto e rapina

**UBICAZIONE** : Rieti – Via Fontanelle snc - piano II – biblioteca

**MEZZI CHIUSURA**: Clausola 24/B ANIA segnalatore acustico di presenza

**FORMA** : A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

**CONTENUTO** : mobili, arredi, materiale bibliografico, strumenti di laboratorio antichi, tappeti, quadri ecc... Valore massimo singolo oggetto € 15000,00

**CAPITALI ASSICURATI** : CONTENUTO € 20.000,00  
GUASTI € 3.000,00  
ATTI VANDALICI € 10.000,00



## ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Condizioni speciali FURTO – RAPINA - PORTAVALORI. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento per affidamento dei servizi relativi alle coperture assicurative dell'ARPA Lazio per 36 mesi. Numero gara: 3384945. (allegato 1.2.2 alla deliberazione n. 119 del 06/10/2011)

**UBICAZIONE** Roma–Via-Boncompagni,101 –piano 3,4 e 5-Uffici di rappresentanza

**MEZZI CHIUSURA:** Clausola 24/B ANIA telecamere di sicurezza con registrazione

**FORMA** : A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

**CONTENUTO** :mobili, arredi, attrezzatura e macchine per ufficio, tappeti, quadri ecc...  
Valore massimo singolo oggetto € 15000,00

**CAPITALI ASSICURATI:** CONTENUTO € 25.000,00

GUASTI € 3.000,00

ATTI VANDALICI € 10.000,00

### **ELENCO DISLOCAZIONE PORTAVALORI E CAPITALI ASSICURATI PER SEDE**

VITERBO-	€ 4.000,00
ROMA (sez. prov.le )	€ 7.000,00
FROSINONE-	€ 4.000,00
LATINA -	€ 4.000,00
RIETI (sez. prov.le)	€ 4.000,00
RIETI(sede)	€ 10.000,00
ROMA ( Dir.Gen.le)	€ 3.000,00